

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito di Fr. 20.000,— per l'anno 1957
per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino

(del 17 aprile 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'azione straordinaria per l'incremento dell'allevamento ovino è già stata presentata, nei suoi punti essenziali, dal messaggio governativo del 16 marzo 1956 (616 - Agricoltura), con l'elencazione degli attuali fattori strutturali e congiunturali che offrono al nostro allevamento ovino una certa possibilità di sviluppo e con la precisazione dei limiti e della misura di questo intervento a favore dell'economia montana.

Con decreto legislativo del 15 ottobre 1956 il Gran Consiglio concedeva, per il 1956, un credito di Fr. 20.000,— per una azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino ed accoglieva altresì la proposta formulata dalla Commissione della Gestione, che la domanda di credito per gli esercizi futuri non venisse senz'altro iscritta nei preventivi annuali, ma ripresentata al Gran Consiglio. Nel suo rapporto del 10 ottobre 1956 la Commissione della Gestione riconosceva la necessità di concentrare gli sforzi in questo settore insufficientemente sfruttato della produzione animale, proponendosi di seguirne da vicino gli sviluppi.

Nel rendiconto 1956 il Dipartimento dell'agricoltura, sotto il titolo «Azioni straordinarie per l'incremento dell'agricoltura montana» sono ampiamente illustrate l'organizzazione del raggruppamento dei greggi e della loro custodia durante l'alpeggio e così pure la concessione di sussidi di acquisto per ovini da riproduzione.

Degno di rilievo è il fatto che nel 1956 questo bestiame da riproduzione non è più stato importato, ma acquistato presso i migliori consorzi ticinesi che in due soli lustri di selezione hanno saputo trasformare profondamente la razza. Sempre per accelerare il processo selettivo sono stati invece importati dalla Germania cinque arieti di pura razza del Württemberg, i cui numerosi discendenti, che già si stanno allevando, rinsangueranno tra breve l'intero patrimonio ovino del Cantone.

Per il 1957 si prevede anzitutto di continuare a sussidiare l'acquisto di buoni riproduttori destinati a migliorare i greggi dei consorzi recentemente costituiti, e ciò come nel 1956. Il raggruppamento dei greggi ovini e la loro custodia durante l'alpeggio comprenderà pure gli ovini di Lodrino e in parte anche di Biasca, un secondo importante gregge di Malvaglia e un altro ancora di Castro, Marolta e Prugiasco.

I pascoli dell'aerodromo cantonale di Magadino, che a partire dal 1958 saranno affittati alla Federazione ticinese dei consorzi di allevamento ovino e caprino, costituiranno un valido mezzo per ovviare alla cronica penuria di foraggio primaverile che accusano i greggi dei paesi di montagna più elevati, nonché una valvola di sicurezza per contenere d'autunno le possibili fluttuazioni della domanda di ovini da macello.

Per quanto riguarda la concessione di sussidi, questa azione straordinaria potrà anche cessare nel breve ciclo di alcuni anni. Essa arreca una mole di lavoro esterno che se non rende per ora necessaria l'assunzione di nuovo per-

sonale presso l'Ufficio zootecnico è solo grazie alla fattiva collaborazione della Federazione interessata.

In breve, la custodia dei greggi, organizzata dall'Ufficio zootecnico con l'aiuto della Federazione cantonale dei consorzi di allevamento ovino e caprino, ha riguardato nel 1956 un totale di 4800 capi che rappresentano quasi il 30 % del patrimonio ovino cantonale. Tutto questo bestiame è stato sottoposto al bagno preventivo contro la rogna, mentre 850 arieti inutili sono stati castrati. Dall'Onsernone l'azione è andata estendendosi alla Verzasca (Gerra, Lavertezzo, Frasco, Sonogno), alla Valle Morobbia, ai greggi di Montecarasso, Gorduno, Cresciano, Iragna, Claro, Campello, Rossura, Calpiogna, Calonico, Catto e Lurenngo, a una parte degli ovini di Malvaglia e di Biasca, nonché a due greggi del Luganese.

Si è dovuto lavorare dapprima a creare negli allevatori il necessario interesse e vigilare quindi, affinché l'azione non si risolvesse in una polverizzazione di sussidi, ma costituisse il punto di partenza di una più razionale e redditizia attività armentaria. Più di tutto è valsa a diffondere il convincimento della utilità di aderire all'azione quella effettiva garanzia di smercio che hanno offerto i mercati ufficiali, organizzati a Faido, Olivone, Malvaglia, Lodrino, Claro, Gerra Verzasca, Lavertezzo e Russo. Ai 2870 capi venduti su questi mercati dagli allevatori disciplinati nel richiedere il pagamento dei prezzi indicativi corrisponde un ricavo dell'ordine di trecentomila franchi. Questa facile possibilità di smercio dei buoni ovini da macello è un elemento di fondamentale importanza, che una volta ancora giustifica sul piano politico l'azione in corso.

Del credito messo a disposizione per l'acquisto di ovini da riproduzione hanno beneficiato gli allevatori dei nuovi consorzi di Lavertezzo, Gerra Verzasca, Aquila, Cresciano, Comologno, Colla e Mergoscia. In quest'ultimo Comune — dove non c'erano più ovini — il bestiame così acquistato ha formato il nucleo iniziale del gregge che sta ora moltiplicandosi.

Nel rilevare con compiacimento i primi frutti di questa collaborazione, vi proponiamo di approvare il disegno di decreto legislativo concernente la concessione di un credito straordinario di Fr. 20.000,—, per un'azione straordinaria d'incremento dell'allevamento ovino nell'anno 1957.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per un'azione straordinaria
d'incremento dell'allevamento ovino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 aprile 1957 n. 688 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso per l'anno 1957 un credito di Fr. 20.000,— per le seguenti azioni :

- a) organizzazione del raggruppamento dei greggi ovini e della loro custodia durante l'alpeggio;
- b) concessione di sussidi di acquisto per ovini da riproduzione.

Art. 2. — La spesa è posta a carico della nuova voce di bilancio 104.05 (azione straordinaria ovini).

Art. 3. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

